

**D.L. 28 marzo 2000, n. 70 convertito, con modificazioni,
in L. 26 maggio 2000, n. 137**
(G.U. 28 marzo 2000, n. 73; G.U. 27 maggio 2000, n. 122)

ART. 1

(Soppresso)

ART. 2¹

*Misure per il contenimento dell'inflazione
nel settore assicurativo*

1. (Soppresso)

2. Per i contratti dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, rinnovati entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto nelle formule tariffarie che prevedono variazioni del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri, le imprese di assicurazione non possono applicare nessun aumento di tariffa ai contraenti a carico dei quali non risultino nell'ultimo periodo di osservazione sinistri provocati dai conducenti. Per i contratti stipulati entro un anno da tale data nelle formule tariffarie che prevedono variazioni del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri si applicano le tariffe esistenti alla medesima data.

2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, anche ai contratti di assicurazione per autoveicoli², ciclomotori e motocicli relativi alle formule tariffarie di cui all'articolo 12 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nonché ai contratti offerti per telefono o per via telematica e ai contratti senza clausola di tacito rinnovo o disdetta dall'impresa, qualora riproposti allo stesso assicuratore.

3. Le imprese di assicurazione non possono modificare il numero delle classi di merito, i coefficienti di determinazione del premio, nonché le relative regole evolutive delle proprie formule tariffarie che prevedono variazioni del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri, per il periodo di un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

¹ V. anche circ. ISVAP n.411/D del 30 maggio 2000 e comunicazioni ANIA Prot. 124 del 28 marzo 2000 e Prot. 193 del 26 maggio 2000.

² La parola "autoveiture" è stata così sostituita dall'art. 2-bis D.L. 22 giugno 2000, n. 167, convertito con modificazioni nella L. 10 agosto 2000, n. 229 (in G.U. n. 194 del 21 agosto 2000).

4. (Abrogato per effetto dell'art. 19, terzo comma, della L. 12 dicembre 2002, n. 273; v. anche comunicazione ANIA Prot. 457 Ass. Auto 39 del 5 dicembre 2002)³.

5. Cessati gli effetti delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, in caso di incrementi tariffari, esclusi quelli connessi all'applicazione di regole evolutive nelle varie formule tariffarie, superiori al tasso programmato di inflazione, l'assicurato può risolvere il contratto mediante comunicazione da effettuarsi con raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero a mezzo telefax, inviati alla sede dell'impresa o all'agenzia presso la quale è stata stipulata la polizza. In questo caso non si applica a favore dell'assicurato il termine di tolleranza previsto dall'articolo 1901, secondo comma, del codice civile.

5-bis. L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) vigila ai fini dell'osservanza, da parte delle imprese di assicurazione, di quanto disposto dal presente articolo.

5-ter. (Abrogato dall'art. 21, sesto comma, della L. 12 dicembre 2002, n. 273; v. anche comunicazione ANIA Prot. 457 Ass. Auto 39 del 5 dicembre 2002)⁴.

5-quater. Allo scopo di rendere più efficace la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie per i veicoli a motore immatricolati in Italia, è istituita presso l'ISVAP una banca dati dei sinistri ad essi relativi. L'ISVAP rende pienamente operativa la banca dati a decorrere dal 1° gennaio 2001. Da tale data ciascuna compagnia è tenuta a comunicare all'ISVAP i dati riguardanti i sinistri dei propri assicurati, secondo apposite modalità stabilite dallo stesso ISVAP⁵. I predetti dati relativi alle compagnie di assicurazione che operano nel territorio della Repubblica in regime di libera prestazione dei servizi o in regime di stabilimento sono richiesti dall'ISVAP alle rispettive autorità di controllo dei vari Stati membri dell'Unione eu-

³ Il comma disponeva: "All'articolo 12 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "2-bis. Le imprese esercenti il ramo dell'assicurazione obbligatoria di cui al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, come modificato dalla relativa legge di conversione, sono obbligate, su richiesta del contraente, a stipulare contratti anche nella formula tariffaria bonus-malus con franchigia assoluta, non opponibile al terzo danneggiato, per un importo non inferiore a Euro 258,22 e non superiore a Euro 516,45. La scelta tra la formula tariffaria bonus-malus con franchigia, nonché la scelta degli importi della franchigia stessa, spetta unicamente all'assicurato"

⁴ Il comma disponeva: "Le imprese di assicurazione che non osservano le disposizioni di cui ai commi 2, 2-bis, 3 e 4 sono assoggettate, per ogni singola violazione, alla sanzione amministrativa da Euro 1.549 a Euro 4.648."

⁵ V. Provvedimento ISVAP n. 1764 del 21 dicembre 2000.

ropea. I costi di gestione della banca dati sono ripartiti tra le compagnie di assicurazione con gli stessi criteri di ripartizione dei costi di vigilanza dell'ISVAP⁶.

*5-quater 1*⁷. Le procedure e le modalità di funzionamento della banca dati di cui al comma 5-quater sono definite con provvedimento dell'ISVAP da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Con lo stesso provvedimento sono stabiliti le modalità di accesso alle informazioni raccolte dalla banca dati per gli organi giudiziari e per le pubbliche amministrazioni competenti in materia di prevenzione e contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie, nonché le modalità e i limiti per l'accesso alle informazioni da parte delle imprese di assicurazione⁸. Il trattamento e la comunicazione ai soggetti indicati dei dati personali di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, sono consentiti per lo svolgimento delle funzioni previste nel presente comma.

5-quinquies. L'inosservanza degli obblighi di comunicazione all'ISVAP dei dati richiesti comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative: a) da Euro 1.032 a Euro 3.098 in caso di mancato invio dei dati; b) da Euro 516 a Euro 1.549 in caso di ritardo o incompletezza dei dati inviati. Le predette sanzioni amministrative sono maggiorate del dieci per cento, in ogni caso di reiterazione dell'inosservanza dei suddetti obblighi.

ART. 3

(Soppresso)

ART. 4

(Soppresso)

ART. 5

(Soppresso)

⁶ Comma così sostituito dall'art. 21, quarto comma, della L. 12 dicembre 2002, n. 273 (v. anche comunicazione ANIA Prot. 457 Ass. Auto 39 del 5 dicembre 2002).

⁷ Comma aggiunto dall'art. 2, quinto comma, della L. 5 marzo 2001, n. 57.

⁸ V. Provvedimento ISVAP n. 2179 del 10 marzo 2003 in G.U. n. 63 del 17 marzo 2003.

ART. 6

(Soppresso)

ART. 7

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.